



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



DIFENSORE CIVICO della REGIONE LAZIO



difensorecivico.regione.lazio.it

CARTA DEI SERVIZI

E CIVICO

LA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico è un'authority pubblica (Organo di garanzia), monocratica e indipendente, che tutela i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di favorire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di legalità, correttezza, tempestività e trasparenza.

Le radici non solo nominalistiche di questa istituzione affondano nel diritto romano, che ha visto l'istituzione del *'defensor civitatis'* nel IV secolo dopo Cristo quale incarico pubblico prima vitalizio poi quinquennale attribuito per nomina o elezione locale da parte di una ristretta cerchia di elettori, con la molteplice funzione di facilitare la pace sociale, assistere le classi più deboli dai soprusi degli uffici dell'Impero (in ciò in qualche modo erede del più antico *tribuno della plebe* pur senza i poteri di veto e talvolta coattivi e penalistici di quest'ultimo), garantire un'equa contribuzione dei meno abbienti, nominare i tutori degli orfani e, in generale, adoperarsi per la buona amministrazione.

Figure che hanno ispirato la disciplina del Difensore civico in Italia sono l'Ombudsman (svedese, previsto a livello costituzionale fin dal 1809), il *Mediateur de la Republique* (francese, dal 2011 sostituito dal *Defenseur des droits*) e il *Parliamentary Commissioner* (inglese, istituito presso la Camera dei Comuni).

Riferimento assai rilevante è il Mediatore Europeo previsto dal Trattato di Maastricht sul funzionamento dell'Unione Europea del 1992, il quale ha sede a Strasburgo. Secondo l'art. 228 del Trattato il M.E., eletto dal Parlamento Europeo per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio della funzione giurisdizionale.



Il ME potrà in questi casi rinviare al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a seconda dei casi. I casi ricevibili da questo istituto sono ad esempio irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all'informazione e ritardo ingiustificato. Il ME agisce in completa indipendenza da ogni potere, ivi compreso dal Parlamento Europeo. Al Mediatore Europeo si accennerà anche di seguito.

In attesa dell'istituzione del Difensore civico nazionale prevista dall'art. 16 della L. 127/1997, il Difensore civico della Regione Lazio, già contemplato dall'articolo 38 dello Statuto del 1971 e confermato dall'articolo 69 del Nuovo Statuto del 2004, è stato istituito con L.R. 17/80. Il Difensore civico si pone istituzionalmente a baluardo dei cittadini nei confronti dei quali, la P.A. si sia resa responsabile di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'operare, quindi, la sua funzione consiste sostanzialmente nel segnalare le ingiustizie e le irregolarità commesse dagli uffici, assistere stragiudizialmente il cittadino leso dalle negligenze amministrative, nonché verificare con interventi puntuali l'operato dell'amministrazione nei casi specifici segnalati dai cittadini. Inoltre, secondo la prassi riconosciuta, garantisce ai soggetti richiedenti un minimo orientamento nel labirinto burocratico della pubblica amministrazione. Pertanto, il suo istituto è qualificato come strumento di tutela stragiudiziale e precontenziosa (con una attività che può in ogni caso risultare utile davanti al giudice eventualmente investito di una causa) ed espressione di partecipazione civica mediata, piuttosto che di partecipazione diretta all'amministrazione attiva e di controllo sostitutivo.



Il Difensore civico riceve un'investitura fiduciaria dal Consiglio regionale. Per la nomina non sono richiesti requisiti particolari, tranne una preparazione giuridico-amministrativa e la incompatibilità con altre funzioni o attività professionali, necessarie per assicurare la sua indipendenza e la sua neutralità rispetto ad interessi politici o di parte.

Ogni anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione nella quale vengono riportati i casi trattati, gli interventi effettuati con i relativi dati riferiti

ai casi chiusi che hanno raggiunto un esito positivo oppure che sono ancora in via di trattazione.

Entro il 31 marzo, inoltre, predispone un breve *report* da inviare ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sull'attività svolta annualmente nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.



A livello nazionale è presente dal 1994 il Coordinamento Nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, quale organismo associativo operante per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della Difesa civica.

La sua finalità è di garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello; di promuovere la piena affermazione dei diritti umani e di cittadinanza, sanciti dall'ordinamento italiano, fondati sulle consuetudini convenzioni e decisioni di diritto internazionale ed europeo, nonché

dalle risoluzioni europee e internazionali, di sviluppare i collegamenti con il Mediatore Europeo.

Il Coordinamento Nazionale ha sede Istituzionale a Roma in via Pietro Cossa, n. 41, presso la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea Consigli regionali e delle Province autonome e sede operativa presso gli uffici del Difensore civico che di volta in volta ricopre l'incarico di Presidente del Coordinamento nazionale.

Il Presidente rappresenta il Coordinamento e ne promuove e coordina i lavori, convoca, anche su richiesta di almeno tre Difensori civici, il Coordinamento e predispone l'Ordine del Giorno, sulla base delle proposte dei Difensori civici.

Il Coordinamento si riunisce in linea di massima con periodicità bimestrale nella sede della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali o in altra sede di volta in volta determinata.

Alle sedute del Coordinamento possono partecipare i dirigenti o i funzionari degli uffici i quali, se specificamente delegati dal rispettivo Difensore civico, hanno diritto di voto.

Il Presidente del Coordinamento rappresenta la Difesa civica Nazionale Italiana con il Mediatore Europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei.

SINTESI DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Le competenze del Difensore civico possono essere sintetizzate nelle seguenti attività:

- difesa civica 'in senso stretto' ai sensi della l.r. 17/1980 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 della legge 127/1997 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego espresso o tacito o un differimento di un accesso ai documenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della l. 241/90 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego totale o parziale o la mancata risposta o un differimento di un accesso ai documenti dell'art. 7 del d.lgs. 195/2005 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi dell'art. 4 della legge 24/2017 e ss.mm.ii.;
- riesame di un diniego totale o parziale o la mancata risposta o un differimento di un accesso civico e civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- attivazione dei poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori, ex art. 136 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- costituzione di parte civile ex art. 36 della legge 104/1992 e ss.mm.ii.;



COSA NON PUÒ FARE IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico regionale non può:

- intervenire nelle questioni fra privati;
- sostituirsi ad un funzionario di una P.A. nell'esecuzione dell'attività dovuta;
- sostituirsi agli organi investiti di un potere di annullamento/revoca/rettifica/sospensione in autotutela di un atto amministrativo;
- rendere pareri legali eventualmente chiesti da privati;
- irrogare sanzioni;
- interferire nell'attività di organi giudiziari o di polizia giudiziaria o trasmettere ad essi denunce o esposti o istanze su e per mandato legale dei cittadini;
- rappresentare o assistere i cittadini in giudizio o in sede di media-conciliazione precontenzioso;
- sospendere, con la sua istanza, i termini di decadenza per il ricorso al Giudice amministrativo e per la proposizione della querela;
- intervenire nel merito rispetto a terapie, diagnosi, valutazioni, prescrizioni e referti medico sanitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation* o GDPR), principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni del Regolamento sono direttamente applicabili e vincolanti per tutti i paesi membri dell'Unione, quindi, devono essere recepite e osservate in tutti i procedimenti di competenza del Difensore civico, in combinato disposto con quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Il Regolamento europeo chiarisce che per «dato personale» deve intendersi «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile «interessato» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati

relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679).

Per tutte le varie discipline di accesso ai documenti la valutazione dell'ostensione della documentazione contenente dati personali, deve essere effettuata nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento stesso, tra cui assume particolare importanza il principio della «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In tal modo sarà evitata un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati, come peraltro dispone l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



LA DIFESA CIVICA

INIZIATIVA: Promozione su istanza di parte e d'ufficio.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: Forma libera o moduli scaricabili dal *link*:

<https://difensorecivico.regione.lazio.it/>

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA: Documentazione in possesso dell'istante. Copia di un Documento di Identità.

ATTO DEL PROCEDIMENTO DI DIFESA CIVICA: Comunicazione all'istante dell'intervento e del suo esito.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DIFESA CIVICA: Non sono definiti tempi di conclusione (vedi Fasi del Procedimento).

MODALITÀ DEL SERVIZIO: Gratuito.

Il Difensore civico secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, "Istituzione del Difensore civico", e ss.mm., concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.

La competenza del Difensore civico regionale è relativa all'attività amministrativa delle seguenti strutture:

- a) Consiglio e Giunta Regionale;
- b) Enti sub-regionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;
- c) Aziende consortili dipendenti;
- d) Enti o Aziende con partecipazione di capitale regionale;
- e) Unità Sanitarie Locali (oggi Aziende Sanitarie Locali) in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti, nonché a provvedimenti di competenza regionale;
- f) Enti locali destinatari di conferimenti/deleghe o sub-deleghe regionali di funzioni o dell'esercizio di attività amministrative, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora/più operanti i difensori civici.

Il Difensore espleta l'intervento di difesa civica, (art. 3 l.r. 17/80) ogni qualvolta siano riscontrate irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture precedentemente elencate, ed agisce per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi.

Il Difensore interviene a richiesta dei diretti interessati; a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali; d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza.

Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il Difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

La richiesta d'intervento del Difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta (art. 4 l.r. 17/80) all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento. Decorsi trenta giorni

dall'istanza il cittadino può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, senza altre formalità.

Il Difensore civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottati e tutti gli atti del procedimento (art. 5 l.r. 17/80), nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

Il Difensore civico può nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono passibili dei procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni. Può, altresì, proporre l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari responsabili del comportamento lesivo dei diritti del cittadino.

L'articolo 16 della legge 127/97 (cd. Bassanini), conferisce al Difensore civico regionale un potere di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente al territorio di competenza del Difensore medesimo, con esclusione di quelle Amministrazioni che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.



FASI DEL PROCEDIMENTO

Gli interventi di difesa civica prevedono le seguenti fasi di quello che può essere considerato un procedimento in senso lato: la fase dell'iniziativa, la fase dell'istruttoria e la fase conclusiva.

La fase dell'iniziativa si esplica attraverso:

- 1) la richiesta di privati cittadini tramite istanze o doglianze o segnalazioni o esposti, eventualmente preceduta da contatti telefonici su iniziativa dei cittadini che chiedono informazioni, al fine di comprendere se il loro caso può essere utilmente trattato dal Difensore civico;
- 2) la richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione ai diritti o interessi collettivi, diffusi o generali, da esse rappresentati;
- 3) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a conoscenza del Difensore civico di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza;

Le richieste, complete di recapiti e dati anagrafici, possono essere presentate in vari modi: di



persona, mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica certificata o non certificata.

Successivamente alla protocollazione dell'istanza, viene aperto un fascicolo, numerato progressivamente ed affidato ad un funzionario referente per il coordinamento e l'espletamento dell'istruttoria.

In alcuni casi l'intervento della struttura di supporto al Difensore civico si esaurisce con il contatto telefonico. Ciò

avviene allorché l'istante richieda soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la migliore comprensione di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure si persuade e a percorrere altra via più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici. Nel caso in cui l'istanza esuli dalle competenze di quest'Organo, il funzionario potrà fornire sommarie indicazioni sulla strada più utile alla risoluzione della sua problematica.

Alla fase dell'iniziativa, segue la fase istruttoria, la quale prevede, se necessario per chiarire il problema esposto, ulteriori contatti sia telefonici che epistolari con l'istante e l'eventuale

acquisizione di maggiore documentazione che faciliti la comprensione e la disamina degli atti. È possibile che i funzionari contattino le amministrazioni interessate nel tentativo di risolvere tempestivamente il caso e, se del caso, per prospettare ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi.

Successivamente, qualora tali contatti non abbiano avuto esito positivo, il Difensore civico regionale, si rivolge per iscritto all'amministrazione interessata trasmettendo l'istanza pervenuta ed invitando l'ufficio responsabile a fornire una sollecita ed esauriente risposta al cittadino. Notizia dell'inoltro dell'istanza è fornita al cittadino con una nota scritta, sovente contestuale all'inoltro alle amministrazioni. L'amministrazione interpellata dall'ufficio del Difensore civico ha, ai sensi della l. 241/90 e succ. mod., trenta giorni di tempo per rispondere, salvo casi particolari previsti dalla legge.

Qualora l'Ente interessato ritardi nel fornire una risposta, si procede dopo trenta giorni ad un primo sollecito, consentendo all'Ente ulteriori trenta giorni per rispondere.



Nel caso di prolungato silenzio, si procede ad un secondo, più incisivo sollecito, concedendo anche in questo caso il medesimo lasso di tempo per fornire un'adeguata risposta.

Al termine dell'iter, quando l'amministrazione trasmette la propria risposta definitiva o le proprie osservazioni in merito all'esposto trattato, il funzionario invia la relativa comunicazione all'istante. Salvo che non intervengano ulteriori significative comunicazioni entro trenta giorni dall'invio, l'Ufficio, valutata ogni comunicazione eventualmente sopraggiunta, provvede all'archiviazione del fascicolo.

Esaurita la fase conclusiva, la pratica viene registrata nella banca dati ed archiviata.

Nel caso in cui l'utente non si ritenga soddisfatto dalla risposta ottenuta e formuli nuove osservazioni, il fascicolo può essere riaperto e si può procedere ad un'ulteriore disamina ed eventualmente a nuovi contatti scritti e verbali sia con l'istante che con l'Ente interessato. I tempi di lavorazione della pratica non sono facilmente quantificabili; infatti, molte variabili intervengono sull'esito finale: sovente si tratta semplicemente di un ritardo nel formulare una risposta da parte delle amministrazioni, in alcuni casi i tempi si prolungano a causa di un contraddittorio duraturo, motivato da un giudizio critico riguardo a risposte ritenute infondate o insoddisfacenti. Nel migliore dei casi, ovvero quando non occorra una integrazione documentale dell'istanza del cittadino, l'intervento del Difensore civico avviene entro il termine (che può intendersi come ordinario) di trenta giorni; i tempi di conclusione del procedimento defensionale (che come detto sopra non è soggetto ad un vero e proprio termine definito dalla legge, vista anche la varietà dei procedimenti amministrativi rispetto ai quali il Difensore civico svolge la sua attività di interlocutore attivo con le Pubbliche Amministrazioni in soccorso del cittadino) dipendono dalla volontà di collaborazione dell'Amministrazione richiesta/sollecitata ad adempiere, rispetto alla quale il Difensore civico non dispone di poteri coercitivi.

Restano comunque fermi, e indipendenti dalla eventuale fase di difesa civica intesa in senso stretto, i tempi che l'ordinamento prevede per la conclusione di ciascun tipo di procedimento amministrativo presso le Amministrazioni competenti.



ISTANZA DI RIESAME PER MANCATO ACCESSO AI DOCUMENTI

Istanza di riesame (ricorso) contro un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 della l. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

INIZIATIVA: su istanza di parte.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: Forma libera o moduli scaricabili dal link:

<https://difensorecivico.regione.lazio.it/>

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:

- a) Copia istanza di accesso;
- b) Provvedimento di diniego o differimento;
- c) Copia del documento di riconoscimento dell'istante/ricorrente.

In caso di procura/delega/rappresentanza legale/tutela occorre copia del documento di riconoscimento dell'eventuale legale/procuratore/delegato/rappresentante legale/tutore giudiziale, oltre che del mandato/delega/procura/tutela giudiziale e, per il caso di società o associazioni, copia di documento che attesti l'avvenuto conferimento dei poteri rappresentativi.

- d) Eventuale copia della ricevuta della raccomandata AR o della *e-mail* inviata per PEC che provi l'avvenuta spedizione del ricorso ai controinteressati già noti al momento di presentazione dell'istanza di accesso e l'avvenuta ricezione di essa (art. 12 D.P.R. 184/2006).

ATTO DEL PROCEDIMENTO: Decisione del Difensore Civico.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni.

MODALITÀ DEL SERVIZIO: Gratuito.

Il procedimento relativo all'istanza di riesame da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 25 c. 4 l. 241/90 si esplica attraverso più fasi: dell'iniziativa, dell'istruttoria, della decisione.

Allorché un richiedente accesso agli atti o documenti amministrativi a un ufficio o Amministrazione regionale, oppure a un ufficio o Amministrazione di un ente locale situato in un territorio provinciale o metropolitano privo di difensore civico provinciale o metropolitano, non abbia ricevuto un diniego espresso entro trenta giorni dalla consegna dell'istanza al predetto ufficio (silenzio rigetto), o anche allorché un richiedente accesso agli atti o documenti (come sopra

descritto) abbia ricevuto un diniego espresso totale o parziale dell'accesso entro i suddetti trenta giorni, il richiedente stesso può avvalersi della facoltà di chiedere al Difensore civico regionale di accertare in via extra-giudiziale e pre-contenziosa l'illegittimità di tale diniego e di inoltrare all'Amministrazione la richiesta di riesame di detto diniego.

Al procedimento di riesame davanti al Difensore civico regionale possono partecipare anche gli eventuali controinteressati, coinvolti secondo la disciplina dettata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006.

È importante sapere che secondo l'art. 12 di detto DPR 184 nel caso in cui il ricorrente conoscesse l'identità del controinteressato fin dal momento della presentazione dell'istanza di accesso agli atti/documenti, il medesimo ricorrente ha l'onere di notificare previamente il testo del ricorso al controinteressato stesso e di allegare al ricorso la ricevuta di consegna della raccomandata o del messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) che comprova l'avvenuta notifica del testo del ricorso, pena la decisione di inammissibilità del ricorso stesso ai sensi del citato art. 12 commi 4 e 7.



L'istanza di riesame contiene:

- a) le generalità del ricorrente;
- b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
- c) la sommaria esposizione dei fatti;
- d) l'indicazione dell'indirizzo e-mail o fisico al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o con PEC, le decisioni del Difensore civico.

All'istanza sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto (detto anche diniego tacito);

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Ove il Difensore civico ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento e non evidentemente conosciuti dal ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di accesso, notifica ad essi il ricorso.

Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, l'istanza si intende respinta. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

Il Difensore civico:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/90 e s.m.i.;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo delle generalità del ricorrente, dell'esposizione dell'interesse al ricorso, della sommaria esposizione dei fatti, dell'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o con PEC, le decisioni del Difensore civico;

d) dichiara inammissibile il ricorso privo del provvedimento impugnato, salvo il caso di silenzio rigetto;

e) dichiara inammissibile il ricorso privo delle ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso;

f) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

Va anche evidenziato che il Difensore civico, dovendo accertare l'illegittimità del diniego di accesso espresso o tacito dell'Amministrazione e di converso potendo verificare la regolarità dell'istanza di accesso presentata in precedenza, può far valere, dichiarando inammissibile il ricorso, il vizio dell'istanza di accesso che non riportasse la motivazione dell'istanza stessa prescritta dall'art. 25 comma 2 della L. 241/1990.

La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso al Difensore civico avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.



La decisione del Difensore civico è comunicata all'amministrazione e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato nel termine di trenta giorni. Nello stesso termine il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/90 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'amministrazione non lo confermi, il Difensore comunica alle parti il perfezionamento del diritto del richiedente di accedere alla documentazione.

La domanda di accesso ai documenti amministrativi deve, in ogni caso, riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (pubblica amministrazione).

Secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale, le istanze di accesso agli atti/documenti non possono essere volte a chiedere una massa tale di documenti da configurarle come paralizzanti per l'attività degli uffici, così da rappresentare un ostacolo al perseguimento del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

È rimesso in primo luogo al prudente apprezzamento del cittadino ricorrente valutare quali siano i documenti di volta in volta rilevanti in possesso dell'Amministrazione che sia opportuno inserire in una prima istanza di accesso agli atti, e in caso di diniego in un ricorso al Difensore civico, nulla escludendo che il cittadino possa optare per un accesso svolto per gradi: prima ad alcuni

documenti, e poi, dopo un attento studio dei documenti a cui ha ottenuto accesso, ad altri documenti che si ritenessero rilevanti.

Il diritto d'accesso non implica mai la spedizione al proprio domicilio dei documenti oggetto dell'istanza, salvo che sia normativamente prevista e che sia stata in concreto richiesta.

Infine, è bene sottolineare che l'istante non ha il diritto di esercitare l'accesso a sua scelta presso una qualunque delle sedi decentrate dell'amministrazione che ha formato o che detiene stabilmente l'atto richiesto.

Istanza di riesame (ricorso) contro un diniego espresso totale o parziale, mancata risposta o un differimento di un accesso agli atti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 195/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

L'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", inoltre, affida al Difensore civico una funzione di garanzia, affinché gli atti, ma anche le informazioni di carattere ambientale, siano sistematicamente e progressivamente messe a disposizione del pubblico e diffuse, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'articolo 3 comma 1 del d.lgs. 195/2005, secondo cui le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse sancisce un diritto di accesso in materia ambientale di particolare ampiezza e non comprimibile. È bene ricordare che la disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali», che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione, assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

In caso di diniego la procedura da seguire, come specificato all'art. 7 della disposizione-in parola, è quella stabilita all'articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990 precedentemente descritta, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Istanza di riesame (ricorso) contro un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'articolo 43 (Diritti dei consiglieri) comma 2 stabilisce che: *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale i consiglieri comunali e provinciali hanno un diritto non comprimibile ad accedere a tutti gli atti utili all'espletamento delle loro funzioni, ciò al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione.

Il diritto del Consigliere comunale e provinciale ad ottenere dall'ente tutte gli atti e le informazioni richieste non incontra neppure limitazione dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio, restando comunque ferma la necessità che i dati personali così acquisiti siano utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.

Giurisprudenza pressoché univoca ha stabilito che in caso di diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o differimento il consigliere può presentare istanza di riesame al Difensore civico competente per ambito territoriale, secondo la disciplina dell'articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990 precedentemente illustrata.



Istanza di riesame (ricorso) contro un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii.

L'articolo 10 (Diritto di accesso e di informazione) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al cittadino residente dell'ente locale, in tema di diritto di accesso, una posizione più ampia rispetto alle disposizioni della legge 241/1990. La norma dispone che tutti gli atti dell'amministrazione locale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia, conformemente a quanto previsto dal regolamento dell'Ente, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Anche per questa tipologia di accesso il cittadino in caso di diniego espresso totale o parziale, di diniego tacito o differimento può presentare istanza di riesame al Difensore civico competente per ambito territoriale, secondo la citata disciplina dell'articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990.

Istanza di riesame (ricorso) contro un diniego espresso totale o parziale, diniego tacito o un differimento di un accesso agli atti ex art. 4 della legge n. 24 del 2017 e ss.mm.ii.

L'articolo 4 (Trasparenza dei dati) della legge n. 24 del 2017, dispone che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi ex legge 7 agosto 1990, n. 241 e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta.

Anche per questa tipologia di accesso il cittadino in caso di diniego espresso totale o parziale, di diniego tacito o differimento può presentare istanza di riesame al Difensore civico competente

per ambito territoriale, secondo le modalità indicate dall'articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990.

Ricorso contro il diniego totale o parziale, il differimento (o la mancata risposta) dell'accesso civico (semplice o generalizzato) ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

INIZIATIVA: su istanza di parte.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: Forma libera o moduli scaricabili dal link:

<https://difensorecivico.regione.lazio.it/>

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA: Copia istanza di accesso civico. Provvedimento di diniego o di differimento. Copia del documento di riconoscimento dell'istante. Eventuale copia della ricevuta della raccomandata AR o della PEC di spedizione del ricorso ai controinteressati. Copia della ricevuta della PEC di spedizione del ricorso alla Pubblica Amministrazione da cui ci si attende l'accesso.

ATTO DEL PROCEDIMENTO: Decisione del Difensore civico.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Consiglio regionale del Lazio o dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

MODALITÀ DEL SERVIZIO: Gratuito.

L'istituto dell'accesso civico, introdotto con il citato D. Lgs. 33/2013 limitatamente all'accesso civico semplice o generico e integrato dall'accesso civico generalizzato con il D. Lgs. 97/2016, presenta molte analogie, ma anche alcune differenze, con l'istituto sopra descritto dell'accesso agli atti di cui all'art. 25 L. 241/1990.

Anche i possibili ricorsi al Difensore civico regionale in caso di illegittimo diniego o differimento presentano tali analogie e differenze.

Innanzitutto, la *ratio* della tutela del diritto di accesso agli atti sta nella necessità di consentire la conoscenza di documenti e dati ai titolari di diritti o di situazioni giuridiche attive che occorre esplicitare nella motivazione dell'istanza già in fase di stesura dell'istanza di accesso e riportare, sinteticamente, nell'eventuale ricorso al Difensore civico. Dalla motivazione deve evincersi l'interesse concreto ed attuale (qualificato) dell'istante all'accesso chiesto. Non basta una semplice curiosità per avere diritto di accesso ad un atto.



Viceversa, la *ratio* della tutela del diritto di accesso civico sta nella utilità per il bene pubblico che i cittadini richiedenti possano conoscere attraverso le previste forme di pubblicazione o possano ottenere accesso a documenti dati o anche informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni che non siano sottratte normativamente a detto accesso. In tal caso non occorre una motivazione dell'istanza di accesso o dell'eventuale successivo ricorso contro il diniego della Pubblica Amministrazione, ma può essere utile in sede di accesso o di ricorso esporre in forma sintetica l'interesse pubblico sottostante all'accesso: ovvero sia perché sia utile per la collettività la conoscenza del documento o dato o informazione da parte del singolo. Secondo la giurisprudenza invalsa in argomento, infatti, non basta vantare una mera curiosità o il limitarsi a qualificarsi come contribuente italiano per avere diritto all'accesso civico.

Anche per l'accesso civico e i ricorsi avverso diniego di tale accesso la giurisprudenza, in questo caso forte anche delle linee-guida dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione richiamate dal legislatore come fonte di direttive per le Pubbliche Amministrazioni, ha dichiarato paralizzanti per il buon andamento dell'amministrazione, e dunque lesive dell'art. 97 Cost. e da rigettare, le istanze e i ricorsi di carattere 'massivo', cioè che richiedano una tale mole di attività per gli uffici chiamati ad esaudire le istanze di accesso civico da intralciare severamente il normale disbrigo delle attività di istituto.

Risulta dunque utile al cittadino, ancor di più nel caso di accessi civici o di ricorsi avverso dinieghi di accessi civici, soppesare attentamente il carico di documenti o dati o informazioni che si chiedono alle Amministrazioni per non rischiare dinieghi per massività o per contrarietà al buon andamento degli uffici.

Importante ricordare una differenza procedurale tra ricorso avverso diniego di accesso agli atti e ricorso avverso diniego di accesso civico. Nel primo caso il testo del ricorso al Difensore civico va previamente notificato al controinteressato che fosse eventualmente già documentalmente noto al momento della presentazione dell'istanza di accesso all'Amministrazione detentrici del documento o del dato (di regola trattasi di un privato) pena la sua inammissibilità (art. 12 D.P.R. 184/2006, commi 4 e 7); nel secondo caso il testo del ricorso per diniego di accesso civico va previamente o contestualmente notificato al controinteressato pubblico, ovvero alla Pubblica Amministrazione autrice del diniego di accesso civico, pena l'improcedibilità del ricorso al Difensore civico (art. 5 c.8 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

L'articolo 5 comma 6 del d.lgs. 33 del 2013 così come modificato dal d.lgs. 97 del 2016 dispone tassativamente che: *“Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati”*, anche se negativo, pertanto, non è previsto per tale istituto il silenzio rigetto. Lo stesso comma 6 del citato articolo prevede che: *“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii”*.

Inoltre, il comma 9 sempre dell'articolo 5 prevede che nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali presentare ricorso al difensore civico.

La decisione del Difensore civico è comunicata al ricorrente e all'amministrazione, quest'ultima ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii può confermare entro trenta giorni il diniego, nel caso in cui l'amministrazione non lo confermi il Difensore comunica alle parti il perfezionamento del diritto del richiedente di accedere alla documentazione.

Attivazione dei poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori, ex art. 136 d.lgs. 267/2000

INIZIATIVA: su istanza di parte.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: Forma libera.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA: Richiesta provvedimento diffida ad adempiere.

ATTO DEL PROCEDIMENTO: Trasmissione per competenza alla Giunta regionale.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Non sono previsti

MODALITÀ DEL SERVIZIO: Gratuito.



L'art. 136 del T.U.E.L., d.lgs. 267/2000, conferisce al Difensore civico il potere di nominare un commissario ad acta, per omissione o ritardo di atti obbligatori da parte di un Ente locale inerte.

Tuttavia, il giudice delle leggi ha più volte puntualizzato che l'esercizio del potere sostitutivo deve esclusivamente sollecitarsi presso gli organi politici di livello superiore, incidendo tale potere in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni (*Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 43, n. 112 e 227 del 2004; n. 397 del 2006*).

Quindi, il Difensore civico inoltra alla Giunta regionale la richiesta pervenuta e la Giunta regionale lo informa degli esiti dell'esercizio del potere sostitutivo e dell'eventuale nomina del Commissario ad acta.

Costituzione di parte civile ex art. 36 della legge 104/1992

INIZIATIVA: su istanza di parte o d'ufficio.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: Forma libera.

ATTO DEL PROCEDIMENTO: Comunicazione all'istante dell'esito dell'intervento.


TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Non sono previsti tempi di conclusione.

MODALITÀ DEL SERVIZIO: Gratuito.

Costituzione parte civile ex art. 36 legge 104 del 1992 e s.m.i., nei procedimenti penali per il reato tipizzato all'articolo 527 del codice penale (atti osceni), per i delitti non colposi di cui ai titoli XII (dei delitti contro la persona) e XIII (dei delitti contro il patrimonio) del libro II del codice penale, nonché per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 concernente "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

Graficizzazione dei flussi comunicativi
tra cittadino, Ufficio ed Enti terzi

ISTANZA DEL CITTADINO



COME CONTATTARE IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO

Per richiedere l'intervento del Difensore civico regionale è possibile presentare una richiesta scritta:

- per posta all'indirizzo: Regione Lazio – Ufficio del Difensore civico – via della Pisana 1301 - 00163 Roma.
- via fax al n. 06.65932015.
- via e-mail all'indirizzo: difensore.civico@regione.lazio.it o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) difensorecivico@cert.consreglazio.it
- consegnandola personalmente a mano presso l'Ufficio Postale del Consiglio regionale o previo appuntamento presso l'Ufficio del Difensore civico.

I funzionari ricevono i cittadini previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii., il Difensore civico garantisce, nei confronti dei terzi e delle pubbliche amministrazioni non coinvolte nella questione segnalata, la riservatezza dei dati personali comunicati.

Per avere ulteriori informazioni, si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 al numero 06-65932014, al numero verde 800866155 o consultare il sito web

<https://difensorecivico.regione.lazio.it>

Il Difensore civico è presente anche sui social



@difensorecivicolazio




@difensoreL



@difensorecivicolazio

COME RAGGIUNGERE GLI UFFICI



Consiglio regionale del Lazio

Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO

		Telefono	E-mail
Dirigente	Roberto Rizzi	06/65932015	rrizzi@regione.lazio.it
Posizione organizzativa	Fulvio Albanese	06/65932024	falbanese@regione.lazio.it
Posizione organizzativa	Augusto Rossi	06/65932417	arossi@regione.lazio.it
Funzionario	Rita Alfarano	06/65937981	ralfarano@regione.lazio.it
Funzionario	Cristiano Lorenzo Kustermann	06/65931	ckustermann@regione.lazio.it
Assistente amministrativo	Carmelo Ciaramitaro	06/65932237	cciamitaro@regione.lazio.it
Assistente amministrativo	Emanuela De Angelis	06/65932259	edeangelis@regione.lazio.it
Assistente amministrativo	Maria Luigia Pellicciari	06/65932642	ipellicciari@regione.lazio.it
Assistente amministrativo	Luca Lepori	06/65937681	luca.lepori@laziocrea.it
Assistente amministrativo	Roberto Del Monaco	06/65931	rdelmonaco@regione.lazio.it
Assistente amministrativo	Martino Bonventre	06/65932752	mbonventre@regione.lazio.it

Norme regolamenti e circolari

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”. (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e ss.mm. ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi”, (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e ss.mm.ii.
- Legge 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, articoli: 10, 43, 127 e 136. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, art. 7. (G.U. n. 222, del 23 settembre 2005), e ss.mm.ii.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. n.80 del 5 aprile 2013) e ss.mm.ii.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, (Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016) e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, articolo 4. (G.U. 17 marzo 2017, n. 64);

- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC - Autorità Anticorruzione Nazionale, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- Circolare n. 2 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- Circolare n. 1 del 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, (G.U. n. 205 del 4 settembre 2018).

Norme regionali

- Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio”, (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004, n. 31).
- Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, “Istituzione del Difensore civico”. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), e ss.mm.ii.

